



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot. n. 202501729

Bari, 13 giugno 2025

A TUTTI I TITOLARI
E DIRETTORI DI FARMACIA

**OGGETTO: ILLECITA OPERAZIONE DI PRESA IN CARICO DI RICETTE DEMATERIALIZZATE
IN ASSENZA DI ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PAZIENTE**

Si fa seguito e riferimento a precedenti note ordinistiche in merito all'oggetto, per informare che sono pervenute a quest'Ordine specifiche segnalazioni poiché taluni pazienti, recandosi presso la farmacia da loro prescelta, riscontrano l'impossibilità di accedere alla prestazione farmaceutica in quanto la ricetta dematerializzata inserita dal proprio medico negli archivi del SAC/SAR risulta presa in carico in maniera esclusiva da parte di un'altra farmacia.

Al riguardo, si rammenta che in relazione alle attività eseguite dal medico prescrittore e dal farmacista in fase di erogazione della prescrizione, la ricetta dematerializzata cambia il proprio "stato" assumendo valori che vengono registrati negli archivi del SAC/SAR, passando dallo stato "*Ricetta da erogare*" (quando risulta depositata sul Fascicolo Sanitario Elettronico da parte del medico prescrittore) a quello di "*Ricetta in corso di erogazione*" (quando il paziente ai sensi dell'art. 15 della legge n. 475/1968 **autorizza** la presa in carico della prescrizione da parte della Farmacia prescelta), a cui segue, dopo la dispensazione, lo stato di "*Ricetta erogata*".

Ne consegue che la "*presa in carico*" della prescrizione dematerializzata in maniera esclusiva da parte di una farmacia, può essere attuata solo a seguito di autorizzazione espressa da parte del paziente.

In caso di **temporanea indisponibilità dei medicinali presso la farmacia**, la prescrizione permane nello stato di "*sospensione*" fino alla completa erogazione di tutti i farmaci prescritti in ricetta, solo previa acquisizione del consenso espresso del paziente.

Il farmacista, pertanto, in assenza delle condizioni che possono determinare la legittima "*presa in carico*" della prescrizione, deve eseguire l'operazione di "*rilascio*" della ricetta dematerializzata in modo che la stessa torni nello stato di "*ricetta da erogare*" e sia posta nella immediata disponibilità del paziente e di tutte le altre farmacie per la dispensazione dei medicinali prescritti.

Diversamente, si configurerebbe un'ipotesi di **accaparramento di prescrizioni mediche**, fattispecie espressamente **vietata dall'art. 18 del Codice Deontologico** del farmacista e che configura un **atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 ultimo comma c.c.**

Si evidenzia, inoltre, che l'illecita operazione di presa in carico di ricette dematerializzate in assenza di espressa autorizzazione da parte del paziente determina, ai sensi dell'**art. 340 c.p.**, un turbamento della "*regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ...* **punito con la reclusione fino a un anno**".



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Peraltro, ove la “presa in carico” non sia autorizzata dal paziente e si accerti l'utilizzo improprio della tessera sanitaria e del codice fiscale del cittadino, si configurano **violazioni della privacy dei dati personali attinenti alla salute del paziente**.

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali garantisce, infatti, una particolare forma di tutela per tutti i dati contemplati all'art. 9 par. 1, tra cui quelli relativi alla salute dell'interessato (definiti all'art. 4 Regolamento: «*dati relativi alla salute*»: *i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute*»), stabilendone, in linea generale, il divieto di trattamento.

Ai sensi del par. 2 lett. a) del citato art. 9, il trattamento dei dati di cui al par. 1 – quindi anche dei dati attinenti alla salute – è consentito se “*l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1*”.

Pertanto, il **trattamento dei dati relativi alla salute dell'interessato è consentito solo se l'interessato lo autorizzi/presti il proprio consenso esplicito**.

Considerata la rilevanza dell'argomento trattato, si sollecita il massimo livello di attenzione e il rispetto della normativa vigente, onde evitare di incorrere in situazioni passibili di sanzioni penali e disciplinari.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Luigi D'Ambrosio Lettieri